XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4044

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CHIAROMONTE, GRIGNAFFINI, CARLI, CAPITELLI, GIULIETTI, LOLLI, MARTELLA, SASSO, TOCCI

Disposizioni in favore degli Archivi di Stato

Presentata il 5 giugno 2003

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge mira a risolvere la drammatica situazione finanziaria e economica in cui versano gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni e le attività culturali a causa dei drastici tagli alle spese che stanno portando alla totale interruzione dell'attività di conservazione, di vigilanza e di tutela del patrimonio archivistico nazionale pubblico e privato.

Le risorse destinate agli archivi e alle sovrintendenze archivistiche nel 1998 ammontavano a più di 7 milioni di euro, mentre lo stanziamento per il 2003 è di poco più di 3 milioni di euro. Le risorse, dunque, si sono più che dimezzate in cinque anni. L'archivio di Stato di Firenze potrebbe essere costretto a chiudere se non riceverà altri fondi. La sovrintendenza

archivistica della Toscana ha già staccato i telefoni; altri archivi vivono nelle medesime difficoltà, costretti ad interrompere il servizio al pubblico e le attività minime di tutela e valorizzazione del patrimonio documentale. La maggior parte dei servizi è informatizzata, per cui anche la sola interruzione delle linee telefoniche significa bloccare l'intera attività di una sovrintendenza, e quindi l'intera attività di consultazione e di catalogazione. Diventano precarie le funzioni di tutela, di conservazione e di comunicazione della memoria storica pubblica e privata, che gli archivi di Stato hanno la funzione di preservare e di mettere a disposizione del pubblico.

La memoria storica contenuta e custodita negli archivi, che costituisce il fondamento dell'identità nazionale, copre un XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

arco cronologico che va, senza interruzioni, dal Medioevo ai nostri giorni. Il nostro Paese è famoso e ammirato nel mondo per la ricchezza ed il pregio del patrimonio documentario dei suoi archivi. Una vasta platea di utenti italiani e stranieri (studenti, ricercatori, professionisti, storici e cittadini) trova negli istituti archivistici strumenti indispensabili di lavoro e conoscenza; inoltre, gli archivi sono essenziali per assicurare la conoscenza storica e quindi la tutela di tutti i beni

culturali, da quelli archeologici a quelli librari, architettonici e artistici.

Al fine di venire incontro alle esigenze degli istituti archivistici, la presente proposta di legge, all'articolo 1, destina la somma di 6 milioni di euro al settore degli archivi. In considerazione della gravità della situazione appena richiamata e dell'urgenza di una soluzione è previsto che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per la realizzazione di interventi urgenti volti alla tutela e alla valorizzazione degli Archivi di Stato è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2003.

ART. 2.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede per 4 milioni di euro mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e per 2 milioni di euro mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

*14PDI.0073460